

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - SCHEMA DI CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, SVILUPPO E MANUTENZIONE DEL SITO WEB ISTITUZIONALE DELLA FONDAZIONE BIOPARCO DI ROMA

CIG 7785622286

TRA

La Fondazione Bioparco di Roma (Codice Fiscale e Partita IVA n. 05384961008) con sede legale in Roma, viale del Giardino Zoologico n. 20, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore* dott. Francesco Petretti, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione, il quale interviene nel presente atto essendo a ciò debitamente autorizzato ai sensi di legge e di statuto (nel seguito per brevità anche "Bioparco")

E

- _____, con sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____; P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, Via ____, in persona del ____ e legale rappresentante ____, giusta poteri allo stesso conferiti da ____ (nel seguito per brevità anche "Fornitore");

(OPPURE)

- _____, sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, Via ____, in persona del ____ e legale rappresentante ____, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante ____, sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, via ____, e la mandante ____, sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, via ____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in ____, dott. ____ ____, repertorio n. ____ (nel seguito per brevità anche "Fornitore")

PREMESSO

- Che la Fondazione Bioparco di Roma ha indetto una gara nella forma della procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. *b)* del D.Lg. n. 50/2016, per l'affidamento in appalto del servizio di gestione, sviluppo e manutenzione del sito web istituzionale della Fondazione Bioparco di Roma

- Che il Fornitore è risultato aggiudicatario della gara a tal fine indetta dal Bioparco e, per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare il servizio oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e nei suoi allegati.

- Che il DEC - Direttore dell'esecuzione del Contratto per l'espletamento delle attività di competenza è la Dr.ssa Michela Nulli

- Che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi allegati, nonché dalla Lettera d'invito, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da effettuare e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta.

- Che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva per un importo di Euro _____(_____/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali.
- Che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente contratto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente Contratto.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1) Premesse e allegati

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto:

- Allegato **“A”** (Offerta Tecnica del Fornitore);
- Allegato **“B”** (Offerta Economica del Fornitore);
- Allegato **“C”** (Fideiussione);
- Allegato **“D”** (Patto di integrità di Roma Capitale);
- Allegato **“E”** (Polizza Assicurativa).

Articolo 2) Disciplina applicabile e criterio di prevalenza

Il presente Contratto è regolato da quanto in esso previsto, dai suoi allegati, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati. In caso di discordanza tra quanto previsto nel presente Contratto e quanto contenuto negli atti e nei documenti allegati, prevarranno le previsioni contenute nel presente Contratto.

Articolo 3) Oggetto del Contratto

Il Contratto ha ad oggetto l'affidamento del servizio di manutenzione, gestione e sviluppo del sito web istituzionale della Fondazione Bioparco di Roma, con annessa Gestione delle campagne Google Adwords, secondo quanto riportato nell'Offerta Tecnica ed Economica presentata dal Fornitore in sede di gara, nonché secondo le specifiche riportate nel presente contratto.

In virtù del presente affidamento, l'incarico consiste nell'aggiornare e curare, per il periodo di seguito specificato, la manutenzione del sito internet attualmente contraddistinto dall'indirizzo URL **“www.bioparco.it”**, nonché l'incarico di effettuare tutte le necessarie attività per la pubblicazione di pagine web e dei contenuti che verranno di volta in volta forniti dal Bioparco stesso, curandone la progettazione, la realizzazione grafica e l'aggiornamento continuo, il tutto come meglio di seguito specificato:

- A) GESTIONE TECNICA DEL SITO:** Il sito web **www.bioparco.it**, sviluppato su piattaforma WordPress, risiede su un Server Linux dedicato nel data center Aruba.

Le caselle di posta elettronica della Fondazione Bioparco di Roma sono ospitate su un Server privato nel data center Aruba. I servizi richiesti devono assicurare la piena operatività del sito attuale e garantire, durante il periodo contrattuale, l'integrazione di nuove funzionalità come esplicitato di seguito.

Fermo ed impregiudicato quanto offerto in sede di gara, il fornitore è tenuto a svolgere le seguenti attività:

- Gestione dei rapporti con il fornitore Hosting (Aruba) della Fondazione Bioparco ed eventuali variazioni di fornitura.
- Gestione della Newsletter con l'invio di un numero massimo di 4 newsletter mensili (1 a settimana); si specifica che la Fondazione Bioparco ha due database distinti di utenti, uno di visitatori iscritti al sito e l'altro di insegnanti. La redazione dei testi e dei contenuti della Newsletter è a carico della Fondazione Bioparco di Roma.
- Amministrazione e gestione di tutte le sezioni presenti all'interno del sito web ufficiale della Fondazione Bioparco di Roma www.bioparco.it.
- Creazione, modifica e rimozione di contenuti su pagine esistenti del sito web www.bioparco.it. (es. aggiornamento banner header homepage)
- Gestione delle registrazioni dei nuovi utenti sul sito web www.bioparco.it.
- Monitoraggio delle statistiche del sito web www.bioparco.it tramite Google Analytics e predisposizione di un report con cadenza mensile (entro il giorno 10 del mese successivo; es. "Report mese di aprile" da inviare entro il giorno 10 del mese di maggio dello stesso anno) comprensivo di analisi quantitativa e qualitativa dei risultati.
- Attività di supervisione e consulenza riguardo l'area trattamento dati personali e privacy nei confronti del responsabile della Fondazione Bioparco di Roma.

B) MANUTENZIONE DEL SITO

Il Fornitore è tenuto ad assicurare i seguenti servizi di manutenzione ordinaria del sito web www.bioparco.it

- **Backups**
 - Off-site backups su cloud service
 - Weekly whole site backup
 - Daily database backup
 - Restore previous version
- **Security Audit**
 - Weekly scan the whole website for malware
 - Logs (server logs, security logs, backups logs)
 - Check file and folder permissions
 - Mail alerts monitoring
- **Strengthen Security Services**
 - Recurring
 - Optional monthly change password routine (admin Wordpress users and/or FTP and/or Hosting control panel, using strong passwords)
 - Email notifications on login
- **One time**
 - CAPTCHA on forms
 - CAPTCHA on login

- Deny access to wp-includes, wp-admin
 - Custom login path/link
 - Use SSL to encrypt data
 - Disallow file editing in WordPress
 - Disable directory listing with .htaccess
- **Clean and fix website**
 - Find and fix 404
 - Find and fix broken links
 - Find and delete SPAM comments
 - Find and delete Drafts, Auto-Drafts and Revisions
 - Testing Forms
 - Clean & Fix Database
 - Optimize images
 - Audit Plugins & remove unused
 - **Updates**
 - Update Wordpress
 - Update Plugins
 - Update Themes
 - Updates compatibility support (rollback to previous version if plugin not compatible)
 - Updates compatibility extended (find alternative to incompatible plugin)
 - Maintenance mode
 - Attività di **customer care** mediante assistenza tecnica nei confronti degli utenti del sito web www.bioparco.it, attraverso un indirizzo di posta elettronica dedicato e/o una forma da definirsi di comune accordo con la Fondazione Bioparco, relativamente a problemi tecnici durante le iscrizioni, registrazioni, promozioni contenute nel sito, ecc.
 - Attività di assistenza e reperibilità telefonica e/o via e-mail dal lunedì al venerdì in orario lavorativo (9:00-18:00). *N.B.* In casi straordinari, il fornitore sarà tenuto a fornire una risposta/intervento risolutivo il sabato o nei giorni festivi o prima delle h 9:00 o dopo le h 18:00, in caso di urgenze o concomitanze di pubblicazioni web/stampa (ad esempio si attende che venga pubblicata la notizia sui quotidiani per procedere con la pubblicazione on line). Per tali eventualità verrà richiesta al Fornitore una quotazione extra delle attività.

C) IMPLEMENTAZIONI: Il Fornitore deve garantire:

- Creazione di nuove pagine per un massimo di 20 al mese, a partire da contenuti forniti dalla Fondazione Bioparco di Roma.
- Eliminazione, aggiunta o sostituzione di voci di menu.

Il contratto di appalto può essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, nel caso in cui si rendano necessari servizi supplementari e/o

complementari da parte dell'affidatario, anche se non inclusi originariamente nell'appalto, che comunque non alterino la natura generale del contratto quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- creazione di una pagina web (a partire dalla n. 21)
- creazione di un form
- creazione di una gallery/videogallery
- modifiche strutturali alla homepage
- implementazione e-commerce
- implementazione calendario
- ottimizzazione SEO

D) GOOGLE AD GRANTS

In qualità di membro di Google per il no profit, la Fondazione Bioparco di Roma ha ottenuto l'utilizzo gratuito di Google Ad Grants – pubblicità Ad Words per un valore \$ 10.000,00 al mese, per sempre.

Il Fornitore è tenuto a curare la gestione del relativo account e delle campagne AdWords in termini di:

- Pianificazione annuale e mensile del budget
- Creazione e gestione di gruppi di annunci sul Bioparco e sugli eventi principali del Bioparco
- Attività di monitoraggio
- Reportistica mensile con analisi qualitativa e quantitativa dei risultati.

Articolo 4) Durata del contratto. Variazioni contrattuali.

La durata del contratto (escluse le eventuali opzioni) è di mesi 24, decorrenti dalla data di sottoscrizione del relativo contratto, o dall'eventuale avvio del servizio in via d'urgenza, ove ne sussistano le condizioni di legge.

Il Bioparco si riserva entro due anni successivi alla data di avvio dell'esecuzione del contratto, di affidare in opzione al Fornitore il servizio per una durata ulteriore fino a dodici mesi, sulla base delle medesime condizioni economiche e tecniche di aggiudicazione, in ragione della qualità del servizio reso. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso l'aggiudicatario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Il Bioparco si riserva altresì la facoltà di ordinare la sospensione del Contratto nei casi previsti dall'art. 107 del D.lgs 50/2016.

Il contratto di appalto può essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, nel caso in cui si rendano necessari servizi supplementari e/o complementari da parte dell'affidatario, anche durante eventi speciali, anche se non inclusi originariamente nell'appalto, che comunque non alterino la natura generale del contratto. In tali casi l'affidatario, ove richiesto dalla Stazione Appaltante e pertanto senza alcun diritto di esclusiva, è tenuto all'esecuzione delle prestazioni, secondo i prezzi, i patti e le condizioni previamente concordate con la Stazione Appaltante stessa.

Articolo 5) Obbligazioni specifiche del Fornitore

Il Fornitore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dal Bioparco per l'avvio dell'esecuzione del Contratto, pena la risoluzione dello stesso.

Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme vigenti relative all'attività di cui si tratta, obbligandosi a rispettarle. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutte le attività, le spese, la trasferta, gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti necessari per l'integrale espletamento, a perfetta regola d'arte, dell'oggetto contrattuale.

Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di esecuzione del Contratto. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, sono ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale offerto in sede di gara. Il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa alcuna di compensi a tale titolo, nei confronti del Bioparco.

In particolare il Fornitore si obbliga a provvedere, a proprio carico e sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti per garantire, in conformità al D.Lgs. n. 81/08, la completa sicurezza durante l'espletamento del servizio, l'incolumità delle persone addette ai servizi stessi e per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura, a persone o cose, assumendo a proprio carico tutte le opere provvisorie ed esonerando di conseguenza la Fondazione Bioparco da qualsiasi responsabilità.

Il Fornitore si obbliga espressamente a manlevare e tenere indenne il Bioparco da tutte le conseguenze derivanti dalle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

Il Fornitore si obbliga a consentire al Bioparco, anche mediante organismi di ispezione accreditati, l'esecuzione, anche senza preavviso e per tutta la durata del Contratto, di verifiche in ordine al rispetto delle prescrizioni del presente Contratto e del Progetto, nonché dei livelli di servizio prestati dal Fornitore stesso.

Articolo 6) Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali

Il Fornitore si obbliga ad eseguire le attività oggetto del presente Contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini, e le prescrizioni contenute nel presente Contratto e nei suoi allegati.

Il Fornitore si obbliga altresì ad avvalersi di personale idoneo all'espletamento delle prestazioni contrattuali dovute, secondo quanto offerto dallo stesso in sede di gara.

Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere eventualmente impartite dal Bioparco, nonché a dare al Direttore dell'Esecuzione a mezzo fax e/o email immediata comunicazione di ogni circostanza che possa avere influenza sull'esecuzione del Contratto e comunque entro 24 ore dal verificarsi della stessa.

Il Bioparco potrà accertare, in ogni tempo ed in relazione alla natura dell'attività svolta, la idoneità professionale dei soggetti deputati all'espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto.

Il Fornitore sarà altresì tenuto a fornire tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste ed occorrenti ai fini della valutazione della idoneità di tali soggetti e comunque a consentire al Bioparco l'effettuazione di verifiche ed ispezioni nel rispetto delle vigenti norme in materia di controllo dell'attività lavorativa nonché di tutela e trattamento dei dati personali.

Il Fornitore si obbliga a utilizzare il personale nella piena osservanza delle norme di legge e dei contratti collettivi applicabili, anche con riguardo alla retribuzione e al tempestivo e corretto versamento dei contributi sociali dovuti.

Il Bioparco rimane estraneo a tutti i rapporti intercorrenti tra il Fornitore ed il personale o gli altri soggetti da esso incaricati a qualsiasi titolo dello svolgimento delle attività di cui al presente Contratto,

restando espressamente esclusa la sussistenza di qualsiasi rapporto di subordinazione e/o lavoro dipendente e/o autonomo con il Bioparco. Il Fornitore rimane l'unico responsabile dell'ottemperanza a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni contrattuali, legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza sociale, assicurazione e tutela della salute sul lavoro, assumendosi comunque in via esclusiva, nei rapporti interni con il Bioparco, i relativi compiti, oneri e responsabilità.

Il Fornitore si obbliga sin d'ora a manlevare e tenere indenne il Bioparco da pretese, azioni, o ragioni di qualunque natura comunque connesse, dipendenti o relative all'attività prestata in esecuzione del presente Contratto eventualmente avanzate dai propri dipendenti, collaboratori, soggetti incaricati dello svolgimento delle prestazioni e/o comunque da terzi, con l'obbligo di intervenire a tale fine nei relativi giudizi.

Articolo 7) Corrispettivi e modalità di pagamento

I corrispettivi dovuti dal Bioparco al Fornitore per la prestazione del servizio oggetto del presente Contratto sono indicati nell'Offerta Economica che il Fornitore stesso ha presentato in sede di gara.

Con specifico riferimento alle modalità di pagamento dei prezzi offerti dal Fornitore in sede di gara, si precisa quanto segue:

- a) il Fornitore emette regolare fattura elettronica con cadenza mensile solo in seguito al regolare espletamento delle prestazioni ad esso affidate.
- b) Su ciascuna fattura deve sempre essere riportato il CIG della gara, il riferimento al presente contratto, ed il Codice Iban del conto corrente su cui accreditare le somme.
- c) A corredo di ciascuna fattura trasmessa deve essere allegato un report analitico indicante le prestazioni oggetto di fatturazione.

I relativi pagamenti saranno effettuati entro il termine di 60 (sessanta) giorni data ricevimento fattura fine mese mediante bonifico bancario, previo accertamento da parte del Direttore dell'esecuzione, confermato dal Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione, delle attività effettuate, in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche e qualitative dei servizi espletati, rispetto alle prescrizioni previste nel presente Contratto e nei suoi allegati.

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni il Bioparco ha la facoltà di operare, ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016, una ritenuta dello 0,50 %; le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte del Bioparco del certificato di verifica di conformità previo rilascio del DURC.

Ogni pagamento è in ogni caso subordinato all'acquisizione da parte della Stazione Appaltante del Durc regolare.

Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

Il Fornitore si obbliga a rispettare, a pena di risoluzione del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Fornitore si obbliga a inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni. Il Fornitore, il subappaltatore ed il subcontraente sono tenuti altresì a dare immediata comunicazione all'Istituto e alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Roma di eventuali inadempimenti della propria controparte agli obblighi di tracciabilità di cui alla L. 136/2010. Il mancato utilizzo di bonifico bancario o postale

ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni comporterà l'attivazione della Clausola risolutiva espressa di cui al successivo art. 14.

Articolo 9) Penali

In caso di inadempienza delle prescrizioni contrattuali verranno applicate all'Impresa le penali come di seguito indicate, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

- a) Il Fornitore, con la sottoscrizione del presente contratto, si obbliga a garantire la reperibilità telefonica e/o via e-mail dal lunedì al venerdì in orario 09.00-18.00 con risposta/intervento risolutivo entro i termini offerti in sede di gara. In caso di inadempimento e/o ritardo a tale specifico obbligo, la Fondazione Bioparco avrà il diritto di inviare al Fornitore una contestazione scritta per ogni inadempimento e/o ritardo. In conseguenza dell'invio di almeno tre contestazioni, anche non consecutive, sarà dovuta alla Fondazione Bioparco una penale pari ad **euro 300,00 (euro trecento/00)**.
- b) Il Fornitore è obbligato, a semplice richiesta della Fondazione, alla sostituzione di testi e di immagini, alla correzione di refusi e/o errori, nonché alla pubblicazione di testi ed immagini nuovi. I tempi di effettuazione di tali interventi saranno di volta in volta concordati via e-mail tra le parti. In caso di inadempimento e/o ritardo alla effettuazione di tali prestazioni nei tempi concordati, la Fondazione Bioparco avrà il diritto di inviare al Fornitore una contestazione scritta per ogni inadempimento e/o ritardo. In conseguenza dell'invio di almeno tre contestazioni, anche non consecutive, sarà dovuta alla Fondazione Bioparco una penale pari ad **euro 300,00 (euro trecento/00)**.
- c) Il Fornitore è obbligato, a semplice richiesta della Fondazione, nei casi di estrema e comprovata urgenza, all'effettuazione di interventi tecnici inerenti modifiche e/o aggiornamenti di immagini e/o testi del sito, entro le tempistiche di volta in volta comunicate dalla stazione appaltante. In caso di inadempimento e/o ritardo alla effettuazione di tali prestazioni nei tempi concordati, la Fondazione Bioparco avrà il diritto di inviare al Fornitore una contestazione scritta per ogni inadempimento e/o ritardo. In conseguenza dell'invio di almeno tre contestazioni, anche non consecutive, sarà dovuta alla Fondazione Bioparco una penale pari ad euro **300,00 (euro trecento/00)**.

Ai fini delle modalità di applicazione delle penali, la Fondazione Bioparco ha diritto di compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui sopra con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo ovvero, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra non esonera in nessun caso il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle suddette penali non preclude il diritto della Fondazione Bioparco a richiedere la risoluzione del contratto.

Le penali di cui sopra saranno applicate sino ad un massimo del 10% del corrispettivo globale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Superata tale percentuale, ferma restando l'applicazione della penale, il Bioparco ha facoltà, previa diffida scritta, di ritenere risolto di diritto il rapporto e affidare l'esecuzione del Contratto ad altri, in danno del Contraente inadempiente. In tal caso quest'ultimo è tenuto a corrispondere le penali per il

ritardo/esecuzione non conforme fino alla data della risoluzione del rapporto. La Fondazione Bioparco ha diritto di rivalsa dell'eventuale differenza di prezzo, salvo in ogni caso il risarcimento dei maggiori danni.

Articolo 10) Cauzione

A garanzia di tutte le obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del Contratto e dell'esatta integrale esecuzione a perfetta regola d'arte del servizio, il Fornitore medesimo consegna al Bioparco, contestualmente alla sottoscrizione del presente Contratto, fideiussione, bancaria o assicurativa, rilasciata da primario istituto di credito o ente assicurativo, per un importo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale riferito alla durata del Contratto di trentasei mesi, (*eventuale*) come aumentato ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.Lgs. n.50/2016, pari a Euro _____(_____/00).

L'efficacia di detta garanzia cesserà esclusivamente nel momento in cui il Fornitore consegnerà al garante l'originale della fideiussione, restituito dal Bioparco, con annotazione di svincolo e comunque successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità.

La fideiussione di cui al presente articolo dovrà prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- la competenza esclusiva del Foro di Roma per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nei confronti del Bioparco.

Il Fornitore è tenuto a reintegrare la cauzione di cui il Bioparco si sia avvalso, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del Contratto, entro il termine di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta del Bioparco stesso. In caso di inadempimento a tale obbligo il Bioparco procederà alla reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere al Fornitore ferma restando la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

Resta inteso che ove la polizza fideiussoria non sia consegnata al Bioparco, ovvero non sia conforme alle disposizioni del presente articolo, non si procederà alla stipula del Contratto; nel caso in cui il Fornitore non provveda all'obbligo di reintegro della cauzione di cui al comma precedente, ovvero non provveda a versare, ove previsto dalla polizza stessa, il supplemento di premio, non si procederà al pagamento dei corrispettivi contrattuali.

In caso di inadempimento agli obblighi di cui al presente articolo la Fondazione Bioparco ha la facoltà di sospendere il versamento dei corrispettivi contrattuali di cui al precedente art. 7 o dichiarare risolto di diritto il presente Contratto ai sensi del successivo art. 13.

Art. 11) Responsabilità e Assicurazione

Il Fornitore dichiara di conoscere e di aver ricevuto tutte le informazioni relative all'espletamento del servizio.

In conseguenza di ciò il Fornitore non potrà richiedere, ad alcun titolo, pagamenti addizionali, né essere esonerato da alcuno degli obblighi di cui al presente Contratto adducendo a motivo la mancanza o l'inadeguatezza delle informazioni o l'errata interpretazione delle stesse relativamente alle specifiche tecniche del servizio ed organizzative e ad ogni altro elemento relativo all'appalto.

Il Fornitore è l'unico ed esclusivo responsabile dei danni di qualsiasi natura - materiali e immateriali - a persone, cose, animali ospitati presso il parco, a beni mobili e immobili, anche condotti in locazione derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente Contratto, nonché a terzi. Il Fornitore è responsabile anche per i danni che dovessero essere causati da tutte le attività del personale di cui si avvale il Fornitore, a qualunque titolo, ivi incluso il personale di eventuali subappaltatori.

A tal fine il Fornitore è tenuta a dotarsi, per tutta la durata del presente Contratto, di idonea copertura assicurativa rilasciata in relazione alla esecuzione del presente Contratto da primaria società di Assicurazione e riferita anche all'attività di eventuali ditte subappaltatrici, relativamente a responsabilità civile per danni a persone o cose, con massimale adeguato per sinistro senza limiti e franchigie; tale assicurazione è relativa all'intera durata del Contratto. Il Fornitore si obbliga a consegnare al Bioparco le suddette polizze contestualmente alla sottoscrizione del presente Contratto. Tali polizze sono allegate sub "E" al presente Contratto e ne costituiscono parte integrante ed essenziale.

Resta inteso che ove suddette polizze non siano consegnate al Bioparco, ovvero non siano conformi alle disposizioni del presente articolo, non si procederà alla stipula del Contratto medesimo.

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, venga meno la copertura assicurativa, ovvero sia a qualsiasi titolo ridotto il massimale a favore del Bioparco, il Fornitore è tenuto a darne comunicazione al Bioparco medesimo entro quarantotto ore dal verificarsi dell'evento e a disporre immediatamente, senza soluzione di continuità, il rinnovo delle polizze e/o il reintegro del massimale ai livelli di cui al comma precedente.

In caso di inadempimento agli obblighi di cui al presente articolo la Fondazione Bioparco ha la facoltà di sospendere il versamento dei corrispettivi contrattuali di cui al precedente art. 7 o dichiarare risolto di diritto il presente Contratto ai sensi del successivo art.13.

Articolo 13) Risoluzione e recesso

Oltre a quanto previsto nell'art.108 del D.lgs. 50/2016 con riferimento alle cause di risoluzione, si conviene che il Bioparco, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata A./R., nei seguenti casi:

- a) qualora avvenga il superamento del limite di applicazione delle penali al Fornitore pari al 10% (dieci per cento) del valore del Contratto;
- b) in caso di non ottemperanza a quanto previsto dal precedente art. 10 (Cauzione) e art. 12 (Responsabilità e assicurazione) ultimo co.;
- c) nei casi di cui agli artt. 18 (Divieto di cessione), 21 (Informazioni riservate e privacy), 23 (Codice Etico e Prevenzione della Corruzione) e 24 (Patto di integrità).

In particolare, senza pregiudizio nell'applicazione delle penali di cui al precedente articolo, nelle ipotesi di risoluzione in tutto o in parte del presente Contratto, il Bioparco ha facoltà di affidare ad altri il servizio non effettuato in tempo utile dal Fornitore; in tal caso di esecuzione in danno, il Fornitore sarà responsabile per le spese ed i danni sopportati dal Bioparco.

Nel caso in cui successivamente alla stipula del presente Contratto intervenga una Convenzione Consip e, tenuto conto delle prestazioni non ancora eseguite, i parametri di detta Convenzione siano migliorativi rispetto a quelli di cui al precedente art. 7 (Corrispettivi) e il Fornitore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche in linea con detti parametri, il Bioparco ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente Contratto, previa formale comunicazione al Fornitore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

Art. 14) Clausola risolutiva espressa ai sensi della L. 136/2010

Il Contratto è risolto di diritto e con effetto immediato nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al Contratto medesimo e ai relativi subcontratti (subappalti e subforniture) siano eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, così come previsto dall'art. 3 comma 9 bis della L. 136/2010.

Articolo 15) Subappalto

[in caso di subappalto non richiesto in sede di gara]

Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.

[in caso di subappalto richiesto in sede di gara, pertanto autorizzato]

Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, _____ l'esecuzione delle _____ seguenti prestazioni:_____.

In caso di subappalto il Fornitore dovrà consegnare al Bioparco almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni copia del Contratto di subappalto unitamente all'ulteriore documentazione richiesta ai sensi dell'articolo 105 D.Lgs. n. 50/2016.

Il Fornitore provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite. Il Fornitore è obbligato a trasmettere al Bioparco, entro venti giorni naturali e consecutivi dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da lui corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. La mancata produzione di dette copie delle fatture quietanzate comporterà l'immediata sospensione dei pagamenti.

Il Bioparco corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Resta ferma l'applicazione dell'art. 30 comma 5 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 16) Modificazioni

Nessuna modifica, aggiunta o rinuncia ai termini, alle clausole e alle condizioni del presente Contratto sarà vincolante per le Parti a meno che non sia dalle stesse approvata per iscritto.

Articolo 17) Invalidità parziale

Nel caso in cui uno o più termini, clausole o condizioni del presente Contratto dovessero venir giudicati invalidi, nulli, annullati o inefficaci per qualsiasi ragione, tale invalidità o inefficacia non inficerà la validità e l'efficacia degli altri termini, clausole e condizioni del presente Contratto, ed il termine, clausola o condizione giudicato invalido o inefficace dovrà ritenersi non apposto.

Le Parti sin da ora si obbligano ad adoperarsi secondo buona fede per sostituire di comune accordo i termini, le clausole e le condizioni divenute invalide o inefficaci con nuove pattuizioni che riequilibrino, ove necessario, l'assetto di interessi sancito nel presente Contratto. Tali nuove pattuizioni saranno inserite in un apposito accordo con specifica menzione delle pattuizioni sostituite.

Articolo 18) Divieto di cessione

Il Fornitore non potrà cedere a terzi, in tutto od in parte, il Contratto ovvero l'esecuzione di uno o più del Servizio, salvo quanto previsto in caso di subappalto e i fermi i casi consentiti dalla legge.

La violazione del divieto di cui al precedente comma costituisce causa di risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Il Fornitore non potrà cedere i propri crediti rivenienti dal Contratto, senza il preventivo consenso scritto della Fondazione Bioparco.

Articolo 19) Clausola risolutiva espressa

La Fondazione Bioparco si riserva la facoltà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti del Fornitore con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del presente contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp.

Articolo 20) Comunicazioni

Salvo quanto diversamente disposto nel presente Contratto o nei suoi Allegati, qualsiasi comunicazione o notifica tra le Parti, richiesta o consentita in forza del presente Contratto, dovrà essere effettuata per iscritto ed inviata mediante raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma, fax, pec, ai seguenti indirizzi:

Fondazione Bioparco di Roma

Viale del Giardino Zoologico 20

00197 – Roma (RM)

Fax 06-3207389

Pec: dir.marketingbioparco@pec.it

all'attenzione di Michela Nulli

Fornitore:

Via _____

00000 _____

fax _____

Pec: _____

all'attenzione di _____;

ovvero presso quel diverso indirizzo o numero di fax, in Italia, che ciascuna delle Parti potrà comunque comunicare all'altra secondo quanto indicato nel presente Articolo. Ogni comunicazione si intenderà efficacemente e validamente eseguita al ricevimento della stessa da parte del destinatario.

Le Parti eleggono domicilio, ai fini del presente Contratto e anche ai fini delle eventuali notifiche, presso gli indirizzi sopra indicati ovvero presso quei diversi indirizzi che potranno essere comunicati per iscritto in futuro.

Articolo 21) Informazioni riservate e privacy

Il Fornitore si obbliga a mantenere strettamente riservate tutte le informazioni (sotto qualsiasi forma espressa, cartacea, elettronica od altro) che siano relative al Bioparco, al contenuto e all'esecuzione del presente Contratto, che gli siano state comunicate prima della stipulazione del Contratto o di cui dovesse venire a conoscenza durante l'esecuzione di questo. Il Fornitore si impegna a vincolare in tal senso i propri rispettivi membri degli organi sociali, i propri dipendenti, consulenti e/o collaboratori, nonché i propri eventuali subappaltatori ed i dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, che vengano a conoscenza di dette informazioni riservate. L'obbligo di cui sopra include anche l'obbligo di adottare tutte le misure affinché le predette informazioni rimangano strettamente riservate.

L'inosservanza agli obblighi di cui sopra costituisce causa di risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Ai sensi di quanto previsto Regolamento Privacy Ue/2016/679 (c.d. GDPR), in tema di trattamento dei dati personali, le Parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del presente Contratto circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione del Contratto medesimo. Ai fini della suddetta normativa, le Parti dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei. Il trattamento dei dati sarà improntato, da entrambe le Parti, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

Le Parti, con la sottoscrizione del presente Contratto, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dalla normativa vigente, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile del trattamento e alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

Articolo 22) - Diritti d'autore e diritti di privativa industriale

Le parti espressamente convengono che quanto sarà realizzato dal Fornitore nell'espletamento dell'incarico oggetto del presente contratto, sarà di esclusiva proprietà del Bioparco, il quale avrà diritto ad utilizzare economicamente le opere realizzate dal Fornitore senza limiti temporali e secondo le modalità che lo stesso riterrà più opportune.

Il Bioparco non assume alcuna responsabilità per le eventuali violazioni di altrui diritti di autore e/o di proprietà industriale poste in essere dal Fornitore e viceversa.

Il Fornitore si obbliga e garantisce comunque di tenere indenne il Bioparco da tutte le rivendicazioni e/o pretese altrui di qualsiasi genere, nonché da tutti i costi, le spese e le responsabilità a ciò relative, conseguenti a qualsivoglia lamentata violazione di diritti d'autore, diritti di brevetto, diritti su marchi industriali e/o commerciali, e di ogni altro diritto di proprietà industriale italiana o straniera.

Al Fornitore è riconosciuta sin d'ora la facoltà di utilizzare, modificare, adattare, trasformare o tradurre liberamente quanto realizzato in occasione dell'espletamento del presente incarico, al fine della creazione di altri siti o pagine web, purché in tal caso ciò avvenga in favore di soggetti che non operano nello stesso settore del Bioparco e comunque con modalità che evitino ogni possibile confusione o rischio di confusione e/o associazione dell'attività di detti soggetti terzi con l'attività del Bioparco.

Articolo 23) Foro competente

Ogni e qualsiasi controversia in relazione all'esecuzione, validità, efficacia, risoluzione cessazione ed interpretazione del Contratto sarà di competenza esclusiva del Foro di Roma.

Articolo 24) Codice Etico e Prevenzione della Corruzione

Il Fornitore dichiara espressamente di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive integrazioni e modificazioni (di seguito, il "Decreto"), nonché dei principi, delle norme e degli standard previsti dal modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito, il "Modello"), del Codice etico (di seguito, il "Codice") e del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (di seguito P.T.P.C.) della Fondazione Bioparco di Roma, copia dei quali è disponibile on line sul sito internet dell'Istituto all'indirizzo [www.bioparco.it/Amministrazione Trasparente](http://www.bioparco.it/AmministrazioneTrasparente). Tanto premesso il Fornitore, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del codice civile, si impegna a:

- 1) rispettare i principi ed i valori contenuti nel Codice e nel P.T.P.C. ed a tenere una condotta in linea con il Modello, e comunque tale da non esporre il Bioparco al rischio dell'applicazione di sanzioni previste dal predetto D.lgs. n. 231/2001;
- 2) non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti e/o collaboratori del Bioparco a violare i principi del Codice e del P.T.P.C. o a tenere una condotta non conforme al Modello.

L'inosservanza di tali impegni da parte del Fornitore costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima il Bioparco a risolvere il presente Contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento.

Articolo 25) Patto di integrità

Il Fornitore dichiara espressamente di aver preso visione ed espresso piena ed incondizionata accettazione del "Patto di integrità di Roma Capitale approvato con delibera capitolina n. 40 del 27.2.2015, e si obbliga ad uniformarsi ed improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza conformando la propria condotta agli obblighi ivi contenuti.

L'inosservanza di tali impegni da parte del Fornitore costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima il Bioparco a risolvere il presente Contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento.

Articolo 26) Spese

Gli oneri fiscali, inerenti e conseguenti al presente Contratto, così come le spese di scritturazione e stipula del presente contratto, sono a carico del Fornitore. Le eventuali modifiche del regime fiscale non daranno luogo, in nessun caso, a variazioni dei compensi pattuiti.

Roma, li ____/____/____.

Fondazione Bioparco di Roma

Il Fornitore

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice civile, il Fornitore dichiara espressamente di approvare tutte le clausole del su esteso Contratto ed in particolare quelle di cui agli articoli seguenti:

Articolo 3 (Oggetto del Contratto); Articolo 5 (Obbligazioni specifiche del Fornitore); Articolo 7 (Corrispettivi); Articolo 9 (Penali); Articolo 10 (Cauzione); Articolo 12 (Responsabilità e assicurazione); Articolo 13 (Risoluzione e recesso); Articolo 14 (Clausola risolutiva espressa ai sensi della L. 136/2010); Articolo 15 (Subappalto); Articolo 18 (Divieto di cessione); Articolo 19 (Clausola risolutiva espressa - Vigilanza collaborativa IPZS -ANAC); Articolo 22 (Foro competente); Articolo 23 (Codice Etico e Prevenzione della Corruzione); 24 (Patto di integrità)

Roma, li ____ ____

Il Fornitore _____